

REPUBBLICA ITALIANA

*Università degli Studi di Napoli*  
*"Parthenope"*

Pos. A.G.

Decreto n. 279

- VISTO** il Decreto Legislativo del 29 marzo 2012, n. 68 – concernente la “*Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e alla valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’art. 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti dal comma 3, lettera f), e al comma 6*” pubblicato sulla Gazzetta n. 126 del 31 maggio 2012 ed in particolare l’Art. 11, in materia di Attività a tempo parziale degli studenti;
- VISTE** le numerose richieste relative alle attività di collaborazione da parte degli uffici amministrativi;
- TENUTO CONTO** della volontà da parte dell’Ateneo di incentivare una più ampia partecipazione al bando part-time si è reso necessario apporre alcune modifiche al regolamento;
- TENUTO CONTO** dell’approvazione di tali emendamenti da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 23/04/2018;
- IN ESECUZIONE** delle citate deliberazioni;
- VISTO** il vigente Statuto

**Decreta**

di emanare il regolamento per l’affidamento a studenti di attività di collaborazione ai sensi del D. Lgs n. 68/2012, nel testo di seguito riportato;

**Art. 1 – Finalità**

Il presente Regolamento disciplina le forme di collaborazione degli studenti dell’Università degli studi di Napoli “Parthenope” alle attività connesse ai servizi, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all’assunzione di responsabilità amministrative.

**Art. 2 – Finanziamento**

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione annuale, determina l’ammontare del fondo destinato alle attività di cui all’art. 1 del presente Regolamento. Esso provvede, altresì, a determinare l’importo orario del compenso per le attività di collaborazione che non potrà essere inferiore ad €17,50/ora per un massimo di 200 ore per ciascun anno accademico. Il compenso complessivo, esente da imposte, non può superare il limite di € 3.500,00 annui.

Il fondo di cui al precedente comma può, con Decreto del Rettore, essere aumentato durante l’esercizio finanziario, mediante prelevamento, dal fondo di riserva.

### **Art. 3 – Ripartizione degli affidamenti**

Il Rettore, con proprio decreto, sulla base dell'ammontare del fondo a ciò destinato e dell'importo orario del compenso, determina il numero e la durata delle attività di collaborazione con riferimento alle necessità funzionali dei servizi di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

Il numero totale di affidamenti da bandire viene ripartito in tre quote proporzionalmente al numero di studenti selezionabili iscritti alle diverse tipologie di corso di studio alla data di emanazione del bando.

### **Art. 4 –Modalità di selezione**

Mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo viene diffuso apposito avviso, di norma – entro il 30 settembre di ogni anno - di tre distinte selezioni:

selezione A: destinata a studenti iscritti a corsi di laurea triennale;

selezione B: destinata a studenti iscritti a corsi di laurea magistrale di durata biennale;

selezione C: destinata a studenti iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico;

contenente i criteri di merito, le condizioni economiche nonché le modalità di presentazione delle domande.

Gli studenti interessati a prestare la loro attività di collaborazione sono tenuti a presentare domanda al Rettore nei termini e nei modi indicati nell'avviso di cui al precedente comma, indicando altresì il valore dell' I.S.E.E. in possesso della Segreteria Studenti.

### **Art. 5 - Requisiti di partecipazione**

#### **Possono partecipare alla selezione A)**

gli studenti che risultino iscritti alla data della scadenza del bando **a corsi di studio di durata triennale (lauree)** e che abbiano acquisito almeno i CFU (conseguiti negli esami previsti dal piano di studio prescelto) riportati in tabella:

Anno iscrizione	I anno	II anno	III anno	I Fuori corso
CFU minimi	25	50	80	115

#### **Possono partecipare alla selezione B):**

gli studenti che risultino iscritti alla data della scadenza del bando **a corsi di studio di durata biennale (lauree magistrali)** e che abbiano acquisito almeno i CFU (conseguiti negli esami previsti dal piano di studio prescelto) riportati in tabella:

Anno iscrizione	I anno	II anno	I Fuori corso
CFU minimi	25	50	80

#### **Possono partecipare alla selezione C)**

gli studenti che risultino iscritti alla data della scadenza del bando **a corsi di studio di durata quinquennale (lauree magistrali a ciclo unico)** e che abbiano acquisito almeno i CFU (conseguiti negli esami previsti dal piano di studio prescelto) riportati in tabella:

Anno iscrizione	I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	I Fuori corso
CFU minimi	25	50	80	115	165	210

Per partecipare alle selezioni lo studente deve indicare il valore della situazione economica ISEE riferito all'anno precedente a quello di partecipazione quale risulta dalla certificazione presentata in Segreteria Studenti, dal momento che, a parità di curriculum formativo, la collaborazione viene accordata agli studenti che versano in condizioni economiche maggiormente disagiate.

#### **Art. 6 - Cause di esclusione**

Non hanno titolo a partecipare alle selezioni:

- a) gli studenti iscritti in altri Atenei;
- b) gli studenti vincitori della borsa di studio concessa e erogata dall'A.D.I.S.U. Napoli 2 nel medesimo anno accademico in cui si svolge la selezione;
- c) gli studenti che hanno effettuato l'iscrizione con il recupero della carriera pregressa;
- d) gli studenti che hanno optato per un impegno didattico a tempo parziale nell'anno accademico in cui si svolge la selezione;
- e) gli studenti iscritti ai master universitari, alle scuole di specializzazione, ai corsi di dottorato di ricerca;
- f) gli studenti che abbiano reso false dichiarazioni in ordine ai requisiti posseduti in sede di partecipazione a precedenti procedure .

#### **Art. 7- Commissione e formulazione delle graduatorie**

Il Rettore, con proprio decreto, nomina una commissione le cui funzioni sono disciplinate dal successivo comma, composta da:

- un professore che assume la Presidenza;
- due unità di personale tecnico-amministrativo designate dal Direttore Generale;
- uno degli studenti presenti nel Consiglio di Amministrazione, designato dal Consiglio degli studenti.

La Commissione per l'affidamento a studenti di attività di collaborazione formula una graduatoria degli idonei per ciascuna delle selezioni secondo le seguenti modalità:

- a) determinazione del seguente rapporto: numero dei crediti maturati rispetto a quelli previsti nel piano di studi dell'a.a. in corso alla data di scadenza del bando espresso in un indice (con tre cifre decimali) il cui valore massimo è pari ad 1,000 ;
- b) determinazione della votazione media (aritmetica) espressa in trentesimi degli esami sostenuti fino alla data di scadenza del bando espressa in un indice (con tre cifre decimali) il cui valore massimo è pari ad 1,000 ;
- c) sommatoria dei valori di cui alla lettera a) e b);
- d) ordinamento decrescente secondo i valori ricavati ai sensi della lettera c).

A parità di merito la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alle condizioni economiche degli studenti maggiormente disagiati e ad ulteriore parità viene data preferenza agli studenti in possesso dell'esperienza ERASMUS. In caso di ulteriore parità viene data precedenza allo studente anagraficamente più giovane.

Le graduatorie sono approvate dal Rettore con proprio Decreto e pubblicate sul sito di Ateneo. Avverso tali graduatorie può essere presentato ricorso entro dieci giorni dalla pubblicazione. Sui ricorsi decide il Rettore con proprio provvedimento entro i successivi dieci giorni.

Decorsi tali termini le graduatorie divengono definitive.

Entro venti giorni da tale pubblicazione l'ufficio responsabile provvede a emanare un apposito avviso di convocazione, costituente unica notifica agli interessati, per la debita sottoscrizione del contratto.

La mancata presentazione nel giorno indicato dal predetto avviso è considerato rinuncia all'incarico.

Nel contratto viene inserita anche l'assegnazione dello studente alla struttura responsabile scelta dal Direttore Generale tra le sedi dell'Ateneo .

Qualora si verificano rinunce alle attività, anche in corso di svolgimento, si provvederà all'affidamento delle stesse mediante scorrimento della graduatoria e stipula di un nuovo contratto.

Nel caso in cui, in una o più delle tre selezioni, residuino dei posti disponibili, questi ultimi saranno coperti mediante scorrimento della graduatoria che presenta il maggior numero di idonei.

### **Art. 8 – Collaborazioni**

Le singole prestazioni di collaborazione non possono superare le 200 ore.

L'attività di collaborazione deve essere esplicitata presso la struttura di assegnazione secondo modalità concordate con il responsabile della stessa.

Essa deve essere personalmente resa dallo studente senza che questi possa in alcun modo farsi da altri sostituire pena l'immediata revoca dell'affidamento dell'attività di collaborazione.

Parimenti comporta la revoca del contratto, l'assenza nello svolgimento dell'attività per un numero di ore superiore ad un quarto di quelle previste.

L'attività di collaborazione non configura in alcun modo rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

### **Art. 9 - Compenso**

Il corrispettivo dell'attività di collaborazione è esente da imposte entro i limiti di euro 3.500,00 annui. Esso viene liquidato al termine della prestazione dietro presentazione – da parte del responsabile della struttura presso la quale lo studente è stato assegnato - di apposito attestato di frequenza indicante le ore e le attività svolte controfirmato dal responsabile e dallo studente.

Sarà cura dello studente presentare all'ufficio responsabile il modello A) con le relative coordinate bancarie per il dovuto pagamento.

### **Art. 10 – Decadenza**

Lo studente decade dal diritto allo svolgimento della collaborazione o alla permanenza in graduatoria nei seguenti casi:

- rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede;
- conseguimento del titolo di studio per cui è stata operata la selezione;
- passaggio dall'impegno didattico da tempo pieno a tempo parziale;
- irrogazione a suo carico di una sanzione disciplinare superiore all'ammonizione;
- inadempienze nell'esecuzione della prestazione.
- indisponibilità ad iniziare l'attività al momento della convocazione.

Nel caso in cui la decadenza intervenga durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, allo studente compete un compenso proporzionale al periodo di prestazione resa.

### **Art. 11 – Accertamenti**

L'Università può esercitare in qualunque momento il controllo sulle dichiarazioni rese dallo studente in ordine al possesso dei requisiti dichiarati ai fini della partecipazione alla selezione e dell'attribuzione del relativo punteggio, sia attraverso il controllo incrociato con quanto dichiarato dallo studente in sede di autocertificazione sia avvalendosi di ulteriori strumenti previsti dalla normativa vigente.

In caso di dichiarazioni mendaci lo studente è immediatamente escluso dalla procedura di selezione nonché dal beneficio della collaborazione fino al termine degli studi.

In tale caso l'Università si riserva la possibilità di applicare sanzioni disciplinari nei confronti dello studente.

Napoli, 04 maggio 2018

F.to IL RETTORE  
(prof. Alberto Carotenuto)